

formazionE-m@il

Notiziario on-line della Facoltà di Scienze della Formazione
n° 8 / Luglio 2003

COSA CI ASPETTA DOPO L'ESTATE?

Le novità, come gli esami, non finiscono mai. Non facciamo ancora in tempo ad abituarci ad un cambiamento, che ne arriva subito un altro, come le ondate continue di un mare in tempesta.

Le modifiche proposte dal Ministero dell'Istruzione al Decreto 509/99 (per intenderci, quello che istituiva il "3+2") contengono alcune novità che in realtà non lo sono poi tanto. Ad esempio, non cambia il sovrappollamento di ambiti disciplinari di base e caratterizzanti, affini o integrativi **"anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare"**, **"attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento"**. E ancora, **"attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni"**. E la tesi di laurea. E **"almeno una lingua straniera oltre l'italiano"** (sic!). E attività a scelta dello studente. Come si farà a concentrare seriamente tutte queste cose in tre anni era, e resta, un mistero.

Alcuni cambiamenti proposti sono puramente nominalistici. Il *lavoro* dello studente viene ridefinito *impegno*. La laurea *specialistica* si chiamerà *laurea magistralis*. Cambiano i nomi attribuiti ai laureati. **"A coloro che hanno conseguito una laurea, una laurea magistralis e una laurea doctoralis competono rispettivamente le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e di dottore di ricerca."**

Ma altri cambiamenti non sono affatto nominalistici.

"Le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario nonché la competenza documentata dei docenti proponenti." Prepariamoci dunque ad una valutazione non solo dei numeri ma anche delle competenze dei docenti. Vedremo come e quando, speriamo solo che non siano il *Censis* e *Repubblica* a fare anche stavolta le graduatorie.

"Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente o un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, o l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali, ferma restando una essenziale base comune di conoscenze e competenze." Vale a dire: mentre nell'ordinamento vigente la padronanza di metodi e contenuti scientifici generali e l'acquisizione di professionalità dovevano andare insieme (creando problemi di adeguatezza del tempo a disposizione per fare tutto ciò), adesso possono essere separate. Ma questo significa che ci saranno laureati che acquisiscono solo metodi e contenuti generali, e altri avviati al lavoro, analogamente a quanto pare debba avvenire nella scuola superiore? e in base a quali criteri avverrà la biforcazione del destino di ognuno?

"Tutti i corsi di laurea o gruppi affini di essi, afferenti alla medesima classe, condividono le stesse attività didattiche comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi, e definiscono i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi".

Questo percorso "a Y" varrà per *tutti* i Corsi di laurea e per tutte le aree disciplinari e professionali. Ciò che può essere meglio per alcuni corsi di laurea e non per altri, dovrà essere fatto per tutti? Non sarebbe meglio lasciare agli Atenei un margine di *autonomia*, parola magica che viene sempre sbandierata e sempre dimenticata nei progetti calati dall'alto senza possibilità di replica?

E per sostenere queste ulteriori modifiche ci sarà la tanto attesa riforma dello stato giuridico dei docenti? E ci saranno risorse adeguate in termini finanziari? Molti lettori sorrideranno già per queste domande retoriche.

Intanto ci prepariamo a varare le lauree specialistiche (anzi, 'magistrali') con l'entusiasmo di chi sa che tra qualche mese tutto il lavoro preparatorio potrebbe essere disfatto come un castello di carte.

Pare di rivedere un film già visto, che non ci è mai piaciuto, ma che periodicamente ci costringono a ripassare. Come nei brutti remake, cambiano i personaggi e le sceneggiature, ma la trama è sempre la stessa.

Intanto, cari colleghi e studenti, chiudiamo con gli esami e le lauree un anno denso e faticoso, e concediamoci un periodo di pausa. Saremo così più pronti a goderci - si fa per dire - lo spettacolo che ci aspetta dopo l'estate.

Santo Di Nuovo

LO STATO GIURIDICO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI. SOGNO O REALTÀ?

Riportiamo ampi stralci dallo schema di disegno di legge concernente: "riordino dello stato giuridico dei professori universitari".

Art. 1

- ...
a) Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, indice, con proprio decreto per settori scientifico-disciplinari suscettibili di revisione nei decreti legislativi, **giudizi per il conseguimento della idoneità scientifica nazionale**, distintamente e alternativamente ogni biennio per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati per settori scientifico disciplinari, stabilendo in particolare:
1. il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari, in relazione al fabbisogno indicato dalle università, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria;
 2. le procedure e i termini per l'indizione e la conclusione dei giudizi idoneativi;
 3. i requisiti scientifici e professionali per ciascuna fascia, per la partecipazione ai giudizi di idoneità scientifica nonché i criteri generali di valutazione differenziati per ciascuna fascia;
 4. le modalità e le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici, ivi compresa la partecipazione a esse di docenti designati da Atenei dell'Unione Europea, nonché le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti le commissioni;
 5. la durata dell'abilitazione e il limite di ammissibilità per coloro che avendo partecipato ai giudizi, non hanno conseguito l'idoneità;
 6. la semplificazione delle procedure e degli atti da redigere da parte delle commissioni giudicatrici ai fini delle valutazioni dei candidati;
 7. la mobilità dei docenti di prima e di seconda fascia nell'ambito del sistema universitario italiano, anche definendone i profili finanziari, e nell'ambito dell'Unione Europea;
 8. strumenti per incentivare il reclutamento degli addetti alle attività di ricerca di cui al punto g);
 9. gli incentivi per la transizione opzionale dal vecchio al nuovo stato giuridico;
- b) le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia e alla stipulazione dei relativi **contratti** a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che stabiliscono anche il ruolo delle Facoltà e dei Dipartimenti, riservate ai possessori della idoneità di cui alla lettera a); **il primo contratto è di durata temporanea non superiore ai tre anni**. La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto dei criteri enunciati alla lettera i);
- c) i contratti a tempo determinato, di cui alla lettera b), **possono essere rinnovati. La loro durata complessiva non può comunque eccedere i sei anni**. Entro tale periodo le università, sulla base di una valutazione di merito secondo modalità e criteri definiti dall'università stessa, possono stipulare con il medesimo docente **un contratto a tempo indeterminato, ovvero risolvere il rapporto**; ciascuna università, secondo modalità definite con propri regolamenti, può stipulare con professori di altra università un contratto a tempo determinato, ovvero anche a tempo indeterminato nel caso in cui l'interessato sia legato ad altro ateneo con rapporto a termine;
- d) le università procedono alla copertura di posti di professori di prima o seconda fascia, previa stipulazione di contratti a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili una sola volta, ovvero a tempo indeterminato, con studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero, in attività didattiche e di ricerca da almeno un triennio con rapporto di lavoro continuativo, che abbiano acquisito una elevata qualificazione scientifica e professionale riconosciuta in ambito internazionale. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca che valutato il curriculum degli interessati, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina;
- e) sulla base delle proprie esigenze didattiche e scientifiche le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare contratti a tempo determinato, **rinnovabili per non più di 5 anni continuativi, per l'insegnamento nei corsi di studio** di cui all'articolo 3 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, con soggetti in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere;
- f) **per svolgere attività di ricerca** le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare contratti con possessori di laurea di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, di laurea specialistica, ovvero con studiosi in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere. **I contratti hanno durata quinquennale e possono essere rinnovati una sola volta**. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione o del master universitario di secondo livello costituisce titolo preferenziale. **I contratti possono prevedere lo svolgimento di attività didattica di sostegno**;
- g) il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui alla lettera a) o l'espletamento delle funzioni di cui alla lettera e) per la durata complessiva di dieci anni, costituiscono titolo preferenziale da valutare nei concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica e consentono il riconoscimento, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'immissione in ruolo nelle scuole elementari, medie e superiori per le discipline rientranti nel settore scientifico disciplinare di appartenenza;
- h) **il rapporto di lavoro dei professori è compatibile** con lo svolgimento di attività professionali e di consulenza esterna, con l'esercizio di incarichi retribuiti e di direzione di strutture di ricerca anche private, da comunicare all'università, purché non in conflitto con gli interessi dell'istituzione cui il professore appartiene e con gli obblighi che derivano dal rapporto;
- i) **il trattamento economico dei professori universitari è costituito da una parte fissa e una parte variabile**. La parte di retribuzione fissa corrisponde al trattamento economico di base pari a euro ed è correlata all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività di attività didattiche o collegate alla didattica. La parte di retribuzione variabile, computata ai fini del trattamento di quiescenza attribuita in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica, gestionale e di acquisizione di risorse umane, strumentali e finanziarie rispetto all'impegno di cui sopra, **oggetto di specifico incarico conferito con contratto individuale**;
- l) **il ruolo dei ricercatori**, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge **è trasformato in ruolo ad esaurimento e non sono bandite nuove procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario, associato e di ricercatore**. La copertura dei posti di professore ordinario e di associato è disciplinata secondo le disposizioni del presente articolo. Sono fatte salve le procedure già concluse con l'approvazione degli atti, avviate con bandi pubblicati entro il I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per il periodo previsto dalla legge 3 luglio 1998 n. 210;
- m) per i professori di prima e seconda fascia nominati secondo le disposizioni del presente articolo il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il **settantesimo anno di età ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età**;
- n) i professori e i ricercatori universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compresa l'indennità eventuale di tempo pieno, con **possibilità di opzione per il regime di cui alle lettere h) ed i)** della nuova disciplina e con salvaguardia dell'anzianità acquisita.
- o) sono individuate e abrogate le norme incompatibili con le disposizioni emanate in attuazione della presente legge.

Convegno "IL RUOLO DELL'UNIVERSITÀ NELLO SVILUPPO DEL PAESE: LA RIFORMA DELLA DIDATTICA, DELLA RICERCA E DELLA DOCENZA" (Roma, 10 giugno 2003) con le organizzazioni ADU, ANDU, APU, CISL, Università CNU, SNALS Università, Snur-CGIL, UIL-Paur.

I lavori sono stati introdotti e coordinati, a nome delle Organizzazioni ed Associazioni promotrici, da Sergio Sergi. Sono intervenuti rappresentanti del CUN e della CRUI, oltre a numerosi parlamentari e responsabili di partito per la politica universitaria.

Nell'ampio dibattito l'attenzione si è incentrata in primo luogo sullo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari, con particolare riguardo all'introduzione della terza fascia; sul reclutamento e sull'uso dello strumento contrattuale; sul futuro della riforma didattica e la revisione del 509/99; sulle forme della rappresentanza e della governance delle Università e del sistema universi-

tario nel suo insieme, con speciale accento sui diritti degli studenti; sulle tendenze a modificare i meccanismi di attribuzione delle risorse e in particolare sul futuro del Fondo di Funzionamento Ordinario.

I Parlamentari presenti hanno confermato che per la riforma dello stato giuridico si procederà con lo strumento della legge ordinaria e hanno tutti manifestato la volontà di proseguire negli incontri, anche nel contesto formale delle audizioni parlamentari.

Le Organizzazioni hanno positivamente valutato tale disponibilità, considerando essenziale proseguire il confronto.



CORSI DECENTRATI

Riportiamo una notizia da tempo attesa e importantissima per gli iscritti al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (sede di Enna): riguarda le attività che essi potranno svolgere dopo la laurea di primo livello iscrivendosi, come previsto dal DPR 328/01, mediante Esame di Stato alla sezione B dell'Albo degli Psicologi.

DEFINITI DAL PARLAMENTO I COMPITI E LE ATTRIBUZIONI DEGLI PSICOLOGI ISCRITTI ALLA SEZIONE B DELL'ALBO ('DOTTORI IN TECNICHE PSICOLOGICHE')

Il Parlamento ha definito il quadro delle competenze dei laureati triennalisti, come richiesto dall'art. 53 del DPR 328/01, il quale rinviava, appunto, ad un successivo provvedimento dell'individuazione dei settori della "Sezione B" dell'Albo degli Psicologi, nonché delle materie d'esame collegate al settore scelto da ciascun candidato.

L'11 giugno 2003, in sede di conversione di un decreto legge governativo ("Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali") l'Aula della Camera ha approvato a larga maggioranza una modifica al DPR 328/01: la modifica suddivide in due settori la sezione B dell'Albo degli psicologi (quella precedentemente definita *iunior*), ne descrive gli ambiti professionali, e contemporaneamente **in luogo del titolo di "psicologo iunior" previsto dall'articolo 50,3 DPR 328/01** dispone che agli iscritti dei due settori Ba e Bb **spettino rispettivamente i titoli professionali di "dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" e di "dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità".**

Ecco il testo approvato:

Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti nella sezione B dell'albo professionale degli psicologi dall'articolo 53, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:

- a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;
b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 1-ter spettano rispettivamente i titoli professionali di "dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" e di "dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità", in luogo del titolo di "psicologo iunior" previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

Le attività professionali che formano oggetto delle professioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater sono così individuate:

a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:

- 1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;
- 2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e valorizzazione delle risorse umane;
- 3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;
- 4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;
- 5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- 6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
- 7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
- 8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;

b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità:

- 1) partecipazione all'équipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
- 2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
- 3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
- 4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
- 5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- 6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
- 7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
- 8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

INTESA TRA LA NOSTRA FACOLTA', LA DIOCESI E IL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA, PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO SUL TURISMO CULTURALE E RELIGIOSO

Ecco il testo dell'intesa tra la diocesi di Piazza Armerina, il comune di Piazza Armerina, il Consorzio Ennese Universitario e la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Catania sulle tematiche della formazione e dell'aggiornamento, approvato dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 17 giugno 2003.

Premesso che la Diocesi di Piazza Armerina è interessata alla formazione e all'aggiornamento di personale idoneo alla valorizzazione del turismo culturale e religioso nell'ambito della Diocesi stessa;

Premesso che il Comune di Piazza Armerina è parimenti interessato alla formazione del proprio personale da destinare ad iniziative di supporto al turismo, particolarmente sviluppato nel proprio territorio e da incrementare e valorizzare come risorsa essenziale per il proprio sviluppo;

Premesso che il Consorzio Ennese Universitario (di seguito C.E.U.) ha in atto una convenzione con l'Università di Catania, Facoltà di Scienze della Formazione, per il Corso di laurea in Formazione di operatori turistici allocato proprio nel Comune di Piazza Armerina;

Premesso che la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Catania è favorevole a promuovere e sostenere le iniziative di formazione di personale da destinare al turismo, alla ricerca e alle applicazioni connesse a questo ambito;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. La Diocesi e il Comune di Piazza Armerina, d'intesa con il C.E.U. e con la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Catania, promuoveranno iniziative atte alla formazione di operatori del turismo culturale e religioso.
2. Dette iniziative che potranno rientrare nell'ambito di:
 - a. corsi universitari e post-universitari (perfezionamenti, master) programmati di concerto con l'Università di Catania, Facoltà di Scienze della Formazione, già convenzionata con il C.E.U.;
 - b. corsi I.F.T.S. per i quali verranno coinvolti Istituti di Istruzione Superiore, Aziende ed Enti di Formazione operanti nel territorio;
 - c. progetti di formazione-lavoro mirati alla qualificazione e occupazione dei giovani del territorio del Comune e della Diocesi;
 - d. progetti di ricerca-intervento finalizzati al monitoraggio e alla verifica di qualità della formazione e dei servizi offerti nel settore.
3. Aspetto primario dell'intesa è fornire agli operatori del settore turistico-culturale e religioso momenti di aggiornamento e di supporto metodologico - secondo modalità interdisciplinari - sulle tematiche di rilievo per gli scopi predetti, in relazione a specifici progetti di analisi e verifica.
4. Il C.E.U. e la Facoltà di Scienze della Formazione si impegnano ad intervenire tramite docenti universitari o specialisti ed esperti designati dalla Facoltà stessa,

alla formazione e all'aggiornamento in servizio del personale ed alla consulenza su temi di interesse comune, specificati in progetti operativi che verranno concordati e approvati di volta in volta dalle rispettive Istituzioni con specifici atti deliberativi. La Facoltà di Scienze della Formazione potrà assicurare inoltre il monitoraggio, su base sperimentale, e la valutazione della qualità degli interventi formativi.

5. In particolare, potranno essere stipulate specifiche convenzioni per la gestione dei tirocini pratici previsti nel Corso di Laurea in Formazione di operatori turistici attivato nella sede di Piazza Armerina, e per l'avviamento al lavoro dei laureati del Corso medesimo, previ specifici corsi di perfezionamento attivati nell'ambito della presente intesa.

L'intesa ha esclusive finalità formative e scientifico-culturali, ha durata triennale e può essere rinnovata previa conferma scritta da ambo le parti.

Essa verrà sottoposta alla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Catania per la sottoscrizione anche da parte di questa Istituzione, adempite le necessarie procedure amministrative.

Le modalità di ripartizione degli oneri per le iniziative che si deciderà di attivare, e di gestione di eventuali contributi ricevuti da Enti esterni, verranno definite con successivi specifici atti nel rispetto delle norme vigenti al riguardo.

FORUM DELLA FACOLTÀ

Dopo più due mesi di 'sperimentazione' il forum della Facoltà può considerarsi ormai rodato e pronto ad entrare nella 'maturità'.

Avviato il 9 aprile in modo abbastanza timido, per vedere un po' "cosa poteva succedere", ha sinora riscontrato un successo straordinario tra coloro che ne hanno notato l'esistenza (non abbiamo fatto, appunto per il suo carattere sperimentale, alcuna campagna di "promozione") e che ne hanno già usufruito. Non si contano i messaggi di entusiasmo e di consenso per la sua attivazione: gli studenti sentono di poter dire pubblicamente la loro, possono esprimere le loro preoccupazioni, hanno la possibilità di scambiarsi informazioni, di tenersi i contatti e di contattare direttamente i docenti che hanno già attivato un forum personale. Insomma hanno l'impressione di non essere più afoni, meri numeri od ombre che corrono lungo gli asettici corridoi della facoltà. Benchè in modo anonimo (abbiamo scelto di non moderare il forum, in modo da dare una maggiore libertà e sincerità di espressione, scommettendo sul buon senso e sull'educazione dei nostri studenti, che a dire il vero sinora si sono comportati benissimo), ciascuno ha la sua 'voce' e può ottenere una risposta personale, anche se questa è fruita da tutti, in quanto spesso essa concerne tematiche generali. Un forum che aveva già (al 23.06.03) nel proprio archivio 386 messaggi abbracciati 183 argomenti (o *topic*, come si dice), con una media di 5,15 messaggi al giorno e 149 utenti registrati (infatti, per poter scrivere in esso è necessario

registrarsi, sia pure anonimamente, mentre invece la lettura è aperta a tutti).


Già sono attivi dei *topics* di interesse generale ("Discutere la facoltà", "Spazio studenti"), ai quali abbiamo di recente aggiunto dei forum di "servizio" ("Sportello tirocinio", "Segreteria studenti"), oltre a quelli gestiti dai singoli docenti. A giorni sarà implementato il nuovo portale *web* della Facoltà ed in quell'occasione 'batteremo' ufficialmente il forum, uscendo dalla fase ancora sperimentale.

Il nostro auspicio è che il forum possa crescere sempre di più in modo da costituire un servizio reale sia per gli studenti, sia anche per i docenti, che tramite esso hanno la possibilità di comunicare (mediante appositi annunci) in modo rapido ed efficiente, senza mediazioni burocratiche, con i propri studenti.

Francesco Coniglione



ANNALI DI FACOLTÀ 2003 - SCADENZA INVIO CONTRIBUTI



La scadenza per l'invio di contributi per gli Annali della Facoltà è fissata, come si ricorderà, per ogni anno al 30 giugno. Per quest'anno i lavori possono essere consegnati fino al termine di luglio.

Ricordiamo le norme redazionali: la rivista accetta articoli originali (non precedentemente pubblicati né in corso di pubblicazione). Gli articoli proposti vanno inviati su dischetto (formato Windows o Apple Macintosh), utilizzando una delle versioni di Microsoft Word. Due copie di stampa, a spazio doppio su un solo lato del foglio, vanno inoltre allegate al plico contenente il dischetto.

Vanno allegate: il **titolo** dell'articolo, in italiano e in inglese, l'indirizzo per la corrispondenza (compresi fax ed e-mail), un **abstract** in italiano e in inglese, ed eventualmente anche in altra lingua europea. L'**abstract** in un massimo di 400 parole (circa 3000 battute) verrà inserito nella pagina internet della Facoltà, pertanto deve consentire la chiara comprensione delle premesse teoriche, degli scopi e dei metodi del lavoro, nonché dei risultati essenziali e di un breve commento.

Le **tabelle** e le **figure** vanno ridotte al minimo indispensabile, raccolte su file apposito, insieme alla intestazione (es. Tabella 3, Figura III) seguita dalla legenda. Nel testo va riportato il punto in cui tabelle e figure andranno inserite.

Le **note**, poste a piè di pagina, vanno indicate nel testo con numeri progressivi collocati ad esponente, e inserite secondo i criteri contenuti nel programma Microsoft Word.

I **referimenti bibliografici** possono essere uniformati ai modelli e agli standard in uso nelle specifiche discipline. Se richiesto dalla prassi in uso nello specifico settore disciplinare, può essere riportata alla fine del lavoro una lista dei riferimenti bibliografici, ordinati alfabeticamente.

La **corrispondenza** (dischetti, contenuti in adeguato plico, più le copie a stampa) va indirizzata o consegnata alla Presidenza.

Il copyright dei contributi pubblicati è di proprietà della Facoltà di Scienze della Formazione.

Abstracts delle migliori tesi di laurea

Gli estratti delle tesi di laurea valutate con lode in una delle sessioni dell'anno accademico precedente l'uscita del fascicolo vanno approntati secondo le regole sopra esposte per gli **abstracts**, ma con dimensioni doppie (800 parole, circa 6000 battute). Va allegata una lettera di accompagnamento del docente relatore.

